

(N. 2529)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati, nella seduta del 5 marzo 1958
(V. Stampato n. 3452)

d'iniziativa del deputato TESAURO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 MARZO 1958

Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e le successive aggiunte e modifiche relative alle riscossioni delle rette di spedalità degli ospedali civili sono estese alle cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso.

Per la liquidazione e riscossione delle anticipazioni in favore delle cliniche universitarie e per i complementari adempimenti si seguono le modalità previste nelle predette disposizioni di legge, intendendosi sostituite le cliniche universitarie agli ospedali civili.